

DISCIPLINARE PER L'ESERCIZIO DELEGATO ALL'AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO, DENOMINATA APF VALTELLINA, DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE VOLTE ALLA PROMOZIONE E ALLA VALORIZZAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE

L'anno DUEMILAVENTITRE, il giorno 31 del mese di ottobre

TRA

la PROVINCIA DI SONDRIO, con Sede in Via XXV Aprile, n. 22 a Sondrio, C.F. 80002950147 e P.I. 00603930140, rappresentata dal Dirigente Reggente del Settore "Turismo, Cultura, Istruzione e Mercato del Lavoro", Dott. Francesco Motolese, nato a Martina Franca, il 29 febbraio 1969, C.F. MTLFNC69B20E986N, (di seguito anche Provincia)

E

APF VALTELLINA - AZIENDA PROMOZIONE E FORMAZIONE DELLA VALTELLINA, con Sede in Via Carlo Besta, n. 3 a Sondrio, C.F. 00867240145, rappresentata dal Direttore, Dott. Evaristo Pino, nato a Grosio, il 05 settembre 1959, C.F. PNIVST59P05E200F, (di seguito anche APF Valtellina)

PREMESSO CHE

- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 41 del 26 luglio 2006, la Provincia di Sondrio ha stabilito di costituire, ai sensi dell'art. 114 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, una propria Azienda Speciale per la formazione della Provincia di Sondrio, iscritta in data 1° settembre 2006 nella Sezione Ordinaria del REA, con il n. 65437;
- con successive Deliberazioni del Consiglio Provinciale, n. 35/2012 e n. 39/2021, lo stesso ha integrato e modificato l'originario Statuto dell'Azienda Speciale, in particolare, la Deliberazione n. 39/2021, all'art. 2, comma 2, prevede che: *"L'Azienda può, inoltre, svolgere, a seguito di specifico affidamento da parte della Provincia di Sondrio, interventi e funzioni amministrative di natura territoriale, con particolare riferimento alle competenze esercitate dalla Provincia, anche di intesa con i Comuni ed Enti terzi, volte alla valorizzazione, promozione e allo sviluppo socio economico del territorio, mediante interventi di progettazione, raccolta e diffusione di dati, assistenza tecnico amministrativa e altre forme di supporto, sempre finalizzate allo svolgimento di funzioni di competenza provinciale"*;
- lo Statuto della Provincia di Sondrio prevede, all'articolo 4 ("Le funzioni della Provincia"), il seguente comma: *"2. La Provincia di Sondrio, territorio interamente montano, confinante con la Confederazione Elvetica, cui è riconosciuta la specificità di cui ai commi 52 e 57 e da 85 a 97 della Legge n. 56 del 2014 esplica, altresì, le seguenti funzioni: a) cura lo sviluppo strategico del territorio e la gestione dei servizi in forma associata in base alla specificità del territorio della provincia (..)"*;
- la Regione Lombardia, in attuazione dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 56/2014, e dell'art. 5, comma 3, dello Statuto d'Autonomia della Lombardia, riconosce la specificità della provincia di Sondrio, in considerazione del suo territorio interamente montano e

confinante con Paesi stranieri, delle specifiche caratteristiche geografiche e idrografiche, nonché delle locali tradizioni storico-culturali;

- l'art. 6 della Legge Regionale in materia di "Turismo e Attrattività del Territorio Lombardo" (L.R. n. 27/2015), elenca le funzioni attribuite alle Province, ammette la possibilità che le stesse possano concorrere alla realizzazione delle Politiche regionali, volte allo sviluppo e alla valorizzazione della Filiera dell'Attrattività intesa come Sistema integrato attraverso Progetti concordati con la Giunta, e introduce, per la sola Provincia di Sondrio, la possibilità che la stessa possa gestire specifici interventi per lo sviluppo della Filiera del Turismo e dell'Attrattività territoriale di montagna;

- tra le finalità specifiche dell'Azienda Speciale, illustrate precedentemente, rientrano le attività inerenti alla promozione e valorizzazione territoriale ovvero anche quelle, in linea con i programmi della Regione, finalizzate allo sviluppo della Filiera del Turismo e dell'Attrattività del territorio montano;

- in tale contesto, la Provincia di Sondrio ha deciso, per una più trasparente riconoscibilità, di cambiare la denominazione dell'Azienda Speciale, chiamandola APF Valtellina - Azienda Speciale di Promozione e Formazione della Valtellina, giusta la Deliberazione del Consiglio Provinciale in data 06 giugno 2023, n. 25, avente a oggetto: <<Approvazione nuovo Statuto dell'Azienda Speciale della Provincia di Sondrio, denominata APF Valtellina - Azienda Speciale di Promozione e Formazione della Valtellina>>;

- che le attività oggetto del presente Disciplinare si esplicitano in funzioni amministrative affidate dalla legge alla Provincia di Sondrio, che saranno svolte per il tramite delegato della propria Azienda Speciale;

- che il trasferimento di funzioni, come è espressamente consentito per un veicolo societario, ex art. 4, comma 2, lett. d) del TUSP, lo è, a maggior ragione, per le Aziende Speciali;

- l'Azienda Speciale costituisce il mezzo per il tramite del quale, la Provincia di Sondrio intende gestire servizi strumentali all'attività dell'Ente. Le attività strategico-funzionali al perseguimento dell'oggetto sociale, sono, quindi, svolte esclusivamente a favore e a supporto della stessa Provincia, la quale, in considerazione della natura dell'Azienda Speciale, esercita di fatto un controllo effettivo su di essa, analogo a quello esercitato sui Servizi che attuano funzioni di propria competenza istituzionale;

- la Provincia di Sondrio, con Deliberazione del Consiglio Provinciale in data 06 giugno 2023, n. 26 ha approvato lo Schema di Disciplinare per l'esercizio delegato alla APF Valtellina delle funzioni amministrative volte alla promozione e alla valorizzazione del territorio di propria competenza a tempo indeterminato, salvo i casi di revoca, di cui all'art. 15 di tale Disciplinare.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare, costituendone gli obiettivi a carattere generale.

Art. 2 Oggetto del Disciplinare

1. Il presente Disciplinare regola i rapporti tra la Provincia e l'APF Valtellina per l'esercizio in delega delle funzioni amministrative di natura territoriale, con particolare riferimento alle competenze esercitate dalla stessa Provincia anche di intesa con i Comuni e gli Enti terzi, tra cui la Camera di Commercio di Sondrio, volte alla valorizzazione, alla promozione e allo sviluppo socioeconomico del territorio provinciale.
2. Con il presente Disciplinare, la Provincia demanda alla APF Valtellina l'esecuzione delle funzioni amministrative, così come specificato nell'art. 4.

Art. 3 Durata del Disciplinare

1. Il presente Disciplinare ha validità dalla sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2028 e dovrà essere rinnovato entro sessanta giorni dalla scadenza, per un periodo non inferiore a tre anni.
2. Le Parti, di comune accordo, potranno addivenire alla modifica o all'integrazione degli articoli del presente Disciplinare, laddove si ravvisi la necessità di una migliore definizione dei rapporti della funzione delegata, fatto salvo che la Provincia avrà, comunque, in ultimo il diritto proprio di disporre diversamente, esercitando la titolarità amministrativa sulle funzioni delegate.

Art. 4 Attività e Prestazioni Erogate

1. Con il presente Disciplinare, la Provincia demanda alla APF Valtellina l'esecuzione delle funzioni amministrative, così come previsto dall'articolo 2 dello Statuto della stessa APF Valtellina.
2. La APF Valtellina, ai fini dell'esecuzione delle attività a essa demandate, si obbliga a effettuare, previo potenziamento del proprio organico con l'assunzione di poche, ma specifiche, professionalità esperte nel campo della promozione turistica, quanto di seguito elencato:
 - Definizione, nella fase iniziale, della nuova organizzazione, caratterizzata dalla costruzione di un Piano Strategico di Valorizzazione Territoriale della Destinazione Valtellina (Piano Industriale Pluriennale), che funga da presupposto per le attività della stessa, nell'ambito delle nuove funzioni che sono state trasferite alla APF Valtellina.
 - Confronto con tutti gli Operatori pubblici e privati valtellinesi e con la Fondazione "Milano Cortina 2026", per raccogliere le loro proposte, illustrando agli stessi anche gli scopi della nuova struttura pubblica, vale a dire:
 - Regia Provinciale Unica;

- Condivisione degli Obiettivi;
- Budget Unico, gestito dalla APF Valtellina;
- Creazione (condivisa) di un Piano Strategico di Valorizzazione Territoriale della Destinazione Valtellina (Piano Industriale Pluriennale).

- Gestione diretta di una serie di attività, tra cui la regia e il coordinamento provinciale.

Alcune attività potranno essere svolte in collaborazione con i principali *players*, già operanti (Es.: Consorzi Turistici Mandamentali, gestori Info Point, Fondazione Bormio, Bormio Marketing, APT Livigno e altri) e altri soggetti rappresentativi a livello provinciale.

3. Nel merito, sono delegate alla APF Valtellina le seguenti principali attività:

- a) redazione, avvalendosi di riconosciute professionalità locali ed extra provinciali, di un Piano Strategico di Valorizzazione Territoriale della Destinazione Valtellina (Piano Industriale Pluriennale), anche in vista delle Olimpiadi e Paraolimpiadi Invernali “Milano Cortina 2026”, comprensivo delle azioni di valorizzazione del “Marchio Valtellina”;
- b) gestione e coordinamento (Calendario Provinciale) delle principali attività/eventi di valorizzazione e sviluppo turistico, sportivo, culturale, ambientale e agroalimentare;
- c) progettazione, promozione e realizzazione di un articolato Piano Pluriennale Formativo, rivolto a tutti gli operatori provinciali interessati alla filiera turistica;
- d) valorizzazione, in sinergia con le strutture organizzative direttamente coinvolte, *in primis* con la Fondazione Bormio e l’APT Livigno, dei Grandi eventi turistici-sportivi legati al territorio, inclusi quelli connessi alle Olimpiadi e Paraolimpiadi Invernali “Milano Cortina 2026”;
- e) gestione/aggiornamento del Sito Web turistico istituzionale provinciale *Valtellina.it*;
- f) gestione dei dati statistici dell’Osservatorio Turistico Provinciale;
- g) attività di coordinamento dei sistemi turistici presenti sul territorio;
- h) attività di pubbliche relazioni, curando i rapporti a carattere istituzionale con la Fondazione “Milano Cortina 2026” e la Regione Lombardia, nonché rapportandosi con le redazioni dei *Media* nazionali e internazionali;
- i) redazione e gestione, in collaborazione con la Fondazione “Milano Cortina 2026”, di un Piano di promozione scolastica, Progetto *Education*, sul tema delle Olimpiadi e Paraolimpiadi Invernali 2026.

- Trasmissione, entro il 31 ottobre di ogni anno alla Provincia, come previsto dall’art. 27 dello Statuto, del Piano Programma, coerente con il Piano Industriale Pluriennale, dove sono stabiliti per l’anno successivo le linee di sviluppo circa le attività da svolgersi, suddivise nei due ambiti della promozione e della formazione, con l’indicazione degli standard ottimali dei servizi erogati, le previsioni e le proposte circa le politiche tariffarie, i modelli organizzativi e gestionali e i programmi di valorizzazione del personale.

Art. 5 Gestione della Funzione Delegata

1. La APF Valtellina, per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4, si avvarrà, prioritariamente, per la gestione amministrativa e contabile del proprio personale; mentre per la gestione turistica promozionale si doterà di un ristretto Nucleo Operativo. Inoltre, nella fase di avvio, si avvarrà della collaborazione di professionalità altamente specialistiche.
2. Le attività gestite dal presente Disciplinare sono soggette alle forme di controllo previste dallo Statuto della APF Valtellina, nonché alle prerogative della Provincia.
3. La realizzazione delle attività avviene in conformità agli obiettivi assegnati dalla Provincia, compatibilmente con le risorse disponibili.
4. Nella gestione della funzione delegata, l’Affidatario, pur essendo formalmente dotato di personalità giuridica diversa dall’Amministrazione Aggiudicatrice, è sottoposto, tuttavia, a un controllo gerarchico intenso da parte della stessa, che può essere assimilato al controllo che l’Amministrazione Aggiudicatrice esercita sulle proprie strutture interne. Pertanto, l’Affidatario opererà in un rapporto organico (o di delegazione interorganica).
5. La delega interorganica e il conseguente rapporto di strumentalità dell’Affidatario rispetto all’Amministrazione Aggiudicatrice rendono lo svolgimento della prestazione una vicenda tutta interna alla Pubblica Amministrazione. Per questi motivi, la APF Valtellina, nella conduzione della funzione delegata, opererà con delega piena e sempre coordinandosi con il Settore competente della Provincia, nonché con le Direzioni competenti della Regione Lombardia.
6. Nell’ambito della propria autonomia organizzativa, la APF Valtellina dovrà predisporre e svolgere ogni attività ritenuta necessaria per conseguire i migliori risultati possibili, previa intesa con il Responsabile dei vari Servizi coinvolti nella gestione della funzione delegata, oggetto del presente Disciplinare.

Art. 6 Obiettivi Prioritari Generali

La APF Valtellina, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, persegue il rispetto dei seguenti obiettivi prioritari:

- a. efficacia, efficienza, managerialità ed economicità;
- b. trasparenza delle azioni svolte;
- c. integrazione delle azioni, volte alle esigenze e richieste del territorio e degli attori economico-istituzionali, in coerenza con le linee di indirizzo impartite dalla Provincia.

Art. 7 Mission Istituzionale

1. La APF Valtellina, cogliendo l'occasione del grande Evento olimpico, dovrà fungere da Regia Provinciale Unitaria, in relazione ai seguenti due ambiti d'intervento, tra di loro interconnessi:

- promozione territoriale della Valtellina, attraverso una condivisa ricerca di un nuovo posizionamento dei singoli territori, legandola alle Olimpiadi e Paraolimpiadi Invernali "Milano Cortina 2026";
- riorganizzazione dei Servizi turistici territoriali, anche attraverso una diffusa e continua formazione degli operatori.

2. Il trasferimento di queste funzioni istituzionali dalla Provincia alla APF Valtellina persegue l'obiettivo di promuovere e valorizzare, unitariamente, la "Valtellina", quale destinazione turistica a livello internazionale, garantendo i seguenti obiettivi:

a) sostenibilità economica e finanziaria: la gestione unitaria della promozione con la formazione consentirà di ottenere risparmi nella sua gestione, armonizzando e ottimizzando le risorse e gli interventi;

b) sviluppo economico e sociale dell'intera provincia, con particolare riferimento agli ambiti del Turismo e della Filiera Agroalimentare;

c) concorso nella promozione di interventi legati alla sostenibilità ambientale.

3. La scelta di un soggetto unico provinciale già funzionante e strettamente legato alla Provincia faciliterà sicuramente il raggiungimento di questi obiettivi.

Art. 8 Attività Delegate e Gestione Finanziaria della APF Valtellina

1. Per la realizzazione delle funzioni amministrative trasferite, l'attività che la APF Valtellina svolge in relazione alle linee di indirizzo della Provincia è supportata da un contributo di funzionamento annuale obbligatorio, nonché da altri eventuali contributi di finanziamento, anche da parte di soggetti pubblici e/o privati. La Provincia finanzia le attività tramite risorse proprie, utilizzando, in particolare, i fondi previsti dall'A.Q.S.T. (Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale), che la stessa Provincia sottoscrive con la regia della Regione Lombardia e che finanzia Progetti di sviluppo territoriale con specifiche risorse destinate al territorio nell'ambito della disciplina dei Canoni idrici, nonché con eventuali ulteriori fondi provinciali.

2. La Provincia, compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie, potrà riconoscere aggiuntivi finanziamenti alla APF Valtellina, in funzione di servizi supplementari richiesti.

Art. 9 Responsabilità della APV Valtellina

1. La APF Valtellina è responsabile direttamente degli eventuali danni causati alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività di competenza, comunque provocati nell'esercizio della funzione delegata, restando a suo carico l'onere del risarcimento in qualsiasi forma.

2. Il personale assunto direttamente a vario titolo dalla APF Valtellina potrà essere inquadrato anche diversamente rispetto al CCNL - Funzioni Enti Locali.

Art. 10 Vigilanza e Controllo

1. Per tutte le attività di cui al presente Disciplinare, nonché per tutti gli impegni contrattuali assunti dalla APF Valtellina in relazione alla gestione dei servizi inerenti alla funzione delegata, la Provincia si riserva di svolgere le attività di vigilanza e di controllo ritenute più opportune.

2. La Provincia può effettuare, in qualsiasi momento, visite e ispezioni nei locali deputati alla gestione della funzione delegata e negli stabili in dotazione alla APF Valtellina, nonché nei luoghi in cui venga svolto il servizio pubblico o qualunque attività a esso connessa.

3. Le parti potranno istituire specifiche Commissioni, anche bilaterali, di controllo.

Art. 11 Assicurazioni, Danni verso Terzi e Responsabilità

1. La APF Valtellina sarà responsabile dei danni comunque arrecati a terzi, direttamente o indirettamente, mantenendo indenne la Provincia da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibile ai rapporti inerenti all'erogazione dei servizi.

2. La APF Valtellina dovrà provvedere alla stipula di idonee assicurazioni per la R.C.T., oltre alle Assicurazioni di legge, anche per i veicoli, le macchine e le attrezzature impiegate.

3. La APF Valtellina risponde del comportamento dei dipendenti sia per l'esecuzione del servizio sia per la relativa disciplina interna ed esterna con l'utenza.

4. La APF Valtellina è, pertanto, l'unico ed esclusivo responsabile delle infrazioni e degli inadempimenti accertati dalle competenti Autorità di Vigilanza.

Art. 12 Riformulazione del Piano Programma

1. Resta inteso tra le Parti che, qualora nel corso di esecuzione del presente Disciplinare intervengano aggiornamenti richiesti dalla Provincia per l'adeguamento del contributo a carico degli utenti, la APF Valtellina, previa formale e motivata richiesta da parte della stessa, dovrà procedere a riformulare il Piano Economico Finanziario, prevedendo il ripianamento delle eventuali perdite di cui a quello attuale.

2. All'esito dell'approvazione di un nuovo Piano da parte della Provincia, sin da ora le Parti si impegnano a modificare, integrare, novare o adeguare il presente Disciplinare ovvero stipulare, ex novo, un altro Disciplinare, in modo da far corrispondere il Servizio e la sua esecuzione alle nuove previsioni.

3. Le Parti procederanno a verifiche intermedie inerenti all'attuazione del Piano e del Disciplinare, da effettuarsi entro giorni 30 dalla scadenza di ogni triennio, al fine di valutare l'opportunità di interventi correttivi, ai quali dare attuazione entro 30 giorni successivi alla verifica.

4. All'esito delle risultanze della verifica, le Parti adotteranno tutte le misure necessarie al perseguimento dell'equilibrio economico finanziario del Servizio e, qualora la verifica non determini una conferma o eventuale rimodulazione del Piano Economico Finanziario, potrà determinarsi una risoluzione contrattuale.

Art. 13 Contabilità della APF Valtellina

1. La APF Valtellina ha l'obbligo di tenere una Contabilità Separata e Analitica, con apposito distinto Bilancio, riferito esclusivamente alla funzione amministrativa affidata con il presente Disciplinare.

2. La Provincia ha, in qualsiasi momento, facoltà di accesso agli atti contabili, ai rendiconti e a ogni documentazione contabile esistente presso la APF Valtellina.

Art. 14 Controversie

Per la risoluzione di eventuali controversie sorte tra le Parti e non risolte amichevolmente sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Sondrio.

Art. 15 Revoca

1. La Provincia può revocare la decisione di affidare l'esercizio della funzione amministrativa per le seguenti cause:

- a. gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti dal soggetto gestore, non eliminati a seguito di diffida formale da parte della Provincia, per il tramite del relativo Legale Rappresentante;
- b. sospensioni dell'esercizio della funzione amministrativa non dipendenti da forza maggiore per più di dieci giorni, a seguito di diffida formale da parte della Provincia;
- c. gestione della funzione amministrativa affidata in modo gravemente inefficiente;
- d. verificarsi di casi, le cui motivazioni contemplate siano quelle contenute nell'art. 21-*quinquies* della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

2. Il procedimento di revoca è attivabile solo dopo che è stata effettuata, da parte della Provincia, una apposita diffida formale alla APF Valtellina circa il verificarsi di una o più delle casistiche contemplate al comma 1, e che tale diffida formale abbia comportato un confronto specifico tra le Parti, finalizzato a risolvere le problematiche di cui al citato Punto 1, senza che sia stata individuata una soluzione positiva nell'interesse delle stesse e nell'interesse pubblico che guida l'esercizio della funzione.

3. La revoca della efficacia del presente Disciplinare comporta la restituzione alla Provincia ovvero al soggetto indicato dalla stessa, dei beni mobili e immobili funzionali all'espletamento dei servizi affidati.

4. In caso di revoca dell'affidamento e del Disciplinare relativo, ai sensi del presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di formazione dello stato di consistenza dei beni da restituire e quelle in materia di condizioni di efficienza dei beni stessi.

5. Con riferimento al personale assunto per lo svolgimento delle attività connesse alla promozione e valorizzazione territoriale di competenza della Provincia, questo sarà oggetto di apposite valutazioni circa una eventuale ricollocazione, interna/esterna, in base alle normative vigenti in materia.

Art. 16 Disposizioni Generali

Per tutto quanto non previsto dal presente Disciplinare, le Parti, concordemente, rinviano alle norme del Codice civile e alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Provincia di Sondrio

F.to Il Dirigente Reggente

Dott. Francesco Motolese

Per la APF Valtellina - Azienda di
Promozione e Formazione della Valtellina

F.to Il Direttore

Dott. Evaristo Pini